



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Michele Milani	PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti	CONSIGLIERE
Dott.ssa Patrizia Visaggi	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **635 /2023** R.G.L.

promossa da:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilia Conrotto e Tommaso Parisi, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Roberto Fantini del 23 gennaio 2023, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

APPELLANTE

CONTRO

LUPIERI Daniela, (c.f. LPRDNL62B42L219V), res.te in Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Morrone presso il cui studio in Torino, via Cibrario n.38, è elettivamente domiciliata per procura in calce al ricorso di primo grado

APPELLATA

Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

CONCLUSIONI



Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 6.12.2023

Per l'appellata:

come da memoria difensiva depositata in data 28.3.2024

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato avanti al tribunale di Torino in data 15.6.2022 la sig.ra Daniela Lupieri ha chiamato in giudizio l'INPS e, premesso di essere nata in data 2.2.1962, di essere figlia di Lupieri Pietro, deceduto in data 5.4.2021 e già titolare di pensione di vecchiaia Inps, ha esposto di avere presentato in data 27.4.2021 domanda di pensione di reversibilità respinta dall'Inps per la carenza del requisito sanitario.

Allegando di essere in possesso dei requisiti di vivenza a carico al momento del decesso del padre e di inabilità, ha chiesto in via conclusiva, previo eventuale esperimento di CTU medico legale, la condanna dell'Istituto alla corresponsione della pensione di reversibilità con decorrenza 1.5.2021 oltre accessori.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha insistito sull'assenza dei requisiti normativamente previsti, rilevando che il requisito sanitario deve essere valutato secondo il criterio previdenziale dell'impossibilità assoluta di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Sentiti i testi e disposta CTU medico legale, con sent. 1155/2023 pubblicata in data 6.6.2023, in accoglimento del ricorso, il tribunale ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la quota di pensione di reversibilità spettante e conseguentemente ha condannato l'Inps alla corresponsione del trattamento dal 1° maggio 2021, oltre interessi legali; ha posto le spese di lite e di CTU a carico dell'Istituto.

Ha proposto appello l'INPS cui ha resistito LUPIERI Daniela.



Disposta la rinnovazione della CTU medico legale, all'esito del deposito della relazione e dell'udienza di discussione del 12.9.2024, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado, riportate le risultanze delle deposizioni testimoniali e della relazione peritale, ha ritenuto sussistenti i requisiti della vivenza a carico e dell'inabilità al momento del decesso del padre.

Con particolare riferimento al requisito sanitario, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità riportata nella sentenza, il primo giudice ha ritenuto che dalla CTU esperita, che ha accertato che "La signora Lupieri Daniela, di anni 61, è oggi sostanzialmente affetta da *un'insufficienza mentale di grado medio-lieve* in personalità con tratti del Disturbo Dipendente di Personalità secondo DSM IV, in soggetto che non ha mai svolto alcuna attività lavorativa ed ha sempre vissuto in ambiente protetto con gli anziani genitori, fino al loro decesso", si deduca "l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere un lavoro proficuo e remunerativo, così avverandosi il presupposto indicato dall'art.2 della legge n.222/84".

L'Inps sottopone a censura la sentenza di primo grado e rileva;

- Che il primo giudice ha errato nell'individuazione dei criteri utilizzabili per l'accertamento del requisito sanitario; sulla base delle risultanze della CTU, e con riferimento all'interpretazione dell'art.8 L.222/84, ciò che rileva è quanto ha accertato il consulente al punto 2) delle conclusioni ("la signora Lupieri non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"), mentre non doveva essere tenuto in considerazione quanto indicato al punto 1 ("la signora...è da ritenersi incapace in concreto di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto");



- Che risulterebbe carente anche la prova del requisito reddituale in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato di essere in possesso di reddito al di sotto di determinati limiti e di essere stato a carico del padre al momento del decesso.

L'appello è fondato.

Dal punto di vista fattuale, le condizioni sanitarie della sig.ra Lupieri sono state accertate tramite le due consulenze, disposte rispettivamente in primo grado e cautelativamente rinnovata in appello, che hanno concordato, sia in ordine al complesso patologico riscontrato ("insufficienza mentale di grado medio-lieve - lieve per il Ctu nominato in appello – con tratti del Disturbo Dipendente di Personalità secondo DSM IV"), sia in ordine al requisito dell'inabilità al momento del decesso del padre, richiesto per il trattamento di reversibilità di cui si discute.

In particolare entrambi i consulenti hanno valutato che la complessiva situazione patologica della perizianda non comporta l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa e che tuttavia le condizioni psico-fisiche, considerate unitamente al contesto socio-familiare, caratterizzato dall'assenza di ogni esperienza lavorativa pregressa, bassa scolarità ed una continua protezione accordata dalla famiglia, escludono la possibilità di adibizione ad un lavoro proficuo.

Il riferimento al contesto socio-familiare e alla conseguente impossibilità di svolgere un lavoro proficuo e remunerativo hanno indotto il primo giudice a ritenere integrato il requisito dell'inabilità e ad accogliere la domanda, .

Come correttamente assume l'Inps in sede di impugnativa, si tratta di porre la questione sul piano strettamente giuridico-interpretativo, posto che l'art.22 L.903/1965 accorda la pensione di reversibilità ai figli di età superiore ai 18 qualora al momento del decesso del genitore fossero "inabili", senza ulteriore accezione, mentre l'art.8



L.222/84, nel delineare la definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali (fra le quali è compresa la pensione di reversibilità), considera “inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

Il primo giudice ha interpretato tale disposto normativo secondo un orientamento ripetutamente seguito dalla corte di legittimità secondo cui “la situazione di impossibilità va valutata in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (Cass. 4046/2004, 1026/2001, 21425/2011, 689/2019), e ha accolto la domanda sulla base del contesto socio-familiare rimarcato nella relazione peritale.

Il collegio ritiene di prestare adesione al diverso ed opposto orientamento di legittimità secondo cui “l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa..deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (cfr. Cass. ord. 8678/2018; 9946/2014; 12674/2019).

Nello specifico, mentre l’orientamento utilizzato dal primo giudice appare sostanzialmente tralaticio, la soluzione adottata da Cass. 8678/2018 e qui condiviso è preferibile perché, nell’interpretazione dell’art.8 L.222/84, punta l’accento sulla sua diversa formulazione rispetto alla disciplina precedente.

In particolare l’art. 39 del DPR 26.4.1957 n.818 considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un “proficuo lavoro”; con l’introduzione dell’art.8 L.222/84 è venuta meno l’ultima



accezione, per cui la concentrazione sul requisito della assoluta e permanente impossibilità lavorativa determinata dalla complessiva situazione patologica del soggetto esclude rilevanza a condizioni esterne alla persona, come quelle poste alla base della decisione del tribunale.

Per tali motivi, stante l'assenza del requisito sanitario normativamente previsto, non sussiste il diritto al trattamento richiesto e l'appello va accolto secondo la pronuncia del dispositivo.

La presenza della dichiarazione normativamente prevista (prodotta in primo grado ma, in assenza di mutamenti, valida anche per l'impugnativa) comporta, ex art.152 disp. att. c.p.c., la compensazione delle spese di entrambi i gradi, mentre le spese di CTU sono poste a carico dell'Inps.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

In accoglimento dell'appello,

Respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo ;

Compensa le spese di entrambi i gradi ;

Pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico dell'Inps.

Così deciso all'udienza del 12.9.2024

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Michele MILANI



